Università del Salento

«Contratto collettivo integrativo per la "*cessione a titolo gratuito di riposi e ferie maturati dai lavoratori dipendenti a favore dei propri colleghi, al fine di consentire di assistere i figli minori*" (c.d. *Ferie solidali*)».

In data 03-08-2017, presso l'Università del Salento, la Delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi è composta da:

Prof. Rossano Ivan Adorno – Delegato del Rettore: _____

Dott. Emanuele Fidora - Direttore Generale: _____

e la Delegazione sindacale abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi, composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali:

R.S.U.

Dott. Bagordo Francesco _____

Dott.ssa Carlucci Anna Rita _____

Dott. Cuna Andrea _____

Dott. De Pascalis Manfredi _____

Dott. Margiotta Tiziano _____

Dott. Marino Giuseppe _____

Dott. Marra Massimo _____

Sig.ra Mercuri Angela _____

Dott.ssa M. Eugenia Verdaguer _____

Organizzazioni Sindacali di Categoria

FLC-CGIL _____

Fed. CISL Università: _____

UIL/RUA _____

Fed. CONFSAL/SNALS-Univ.–CISAPUNI

_____

USB-P.I. _____

C.S.A. della CISAL-Università _____

PREMESSA

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 8/4/2003, n. 66;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8 del 3/3/2005, ed in particolare il paragr. 2;

VISTO il CCNL del personale del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008;

VISTO il D. Lgs 14/9/2015, n. 151 e, in particolare, l'art. 24;

VISTA l'ipotesi di «*Contratto collettivo integrativo per la "cessione a titolo gratuito di riposi e ferie maturati dai lavoratori dipendenti a favore dei propri colleghi, al fine di consentire di*

assistere i figli minori" (c.d. Ferie solidali)", siglata dalle Delegazioni della contrattazione integrativa, in data 6/6/2017;

VISTO il parere dell'ARAN espresso con nota prot. n. 5029 del 12/6/2017, acquisita al n. 50406 del protocollo generale, in data 13/6/2017;

VISTA la nota direttoriale prot. n. 52816 del 16/6/2017, con cui sono state formulate le controdeduzioni al parere reso dall'ARAN;

VISTA la Relazione illustrativa, in data 18/7/2017, redatta secondo gli schemi standard diramati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19/07/2012, la quale è stata trasmessa, unitamente alla citata ipotesi di Accordo integrativo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 70135 del 18/7/2017 per gli adempimenti di cui all'art. 40, comma 3-sexies, e all'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 26/7/2017 (verbale n. 6), ha effettuato il controllo ai sensi dell'art. 40-bis del D. Lgs. 30/03/2001, n.165, esprimendo, nelle more della risposta dell'Aran alle controdeduzioni dell'Amministrazione, parere favorevole in merito all'ipotesi di contratto integrativo siglata il 6/6/2017, ritenendola compatibile con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge.

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 234 dell'1/8/2017, con cui la Delegazione di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione del «*Contratto collettivo integrativo per la "cessione a titolo gratuito di riposi e ferie maturati dai lavoratori dipendenti a favore dei propri colleghi, al fine di consentire di assistere i figli minori" (c.d. Ferie solidali)*", nel testo siglato in data 6/6/2017;

convengono di stipulare il

***«Contratto collettivo integrativo per la "cessione a titolo gratuito di riposi e ferie maturati dai lavoratori dipendenti a favore dei propri colleghi, al fine di consentire di assistere i figli minori"* (c.d. Ferie solidali)", nel testo siglato in data 6/6/2017, allegato al presente atto, di cui diviene parte integrante.**

SIGLATA IL 6/6/2017

Università del Salento

Ipotesi di

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA "CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI RIPOSI E FERIE MATURATI DAI LAVORATORI DIPENDENTI A FAVORE DEI PROPRI COLLEGHI, AL FINE DI CONSENTIRE DI ASSISTERE I FIGLI MINORI" **(c.d. *Ferie solidali*)**

ART. 1 - FINALITA'

Atteso che l'art. 24 del D.Lgs. 14/9/2015, n. 151 statuisce: "*Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro*", con il presente Accordo si intende dare concreta attuazione al principio solidaristico all'interno della comunità dell'Università del Salento garantendo un adeguato sostegno alle cure parentali e favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

L'applicazione del presente Accordo, che disciplina la misura, le condizioni e le modalità di fruizione dell'istituto denominato "*Ferie solidali*" non comporta oneri aggiuntivi per l'Università del Salento.

Il presente Accordo in via sperimentale resta in vigore sino all'emanazione del nuovo CCNL e di eventuali normative inerenti la materia e potrà essere oggetto di revisione dopo un periodo di sei mesi decorrenti dalla sottoscrizione definitiva.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo, che interessa esclusivamente il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università del Salento con rapporto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, consente ai predetti lavoratori dipendenti di mettere a disposizione volontariamente, per l'eventuale cessione a titolo di "*Ferie solidali*" di:

1. giornate di ferie e festività soppresse maturate nell'anno in corso in misura eccedente le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente fruire (20 giorni in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, 24 giorni in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni) come previsto dal D. Lgs. 8/4/2003, n. 66, in materia di riposi e ferie minimi;
2. giornate di ferie residue degli anni precedenti, fermo restando il rispetto della misura dei periodi irrinunciabili di cui al precedente punto 1).
3. La cessione non richiede il previo consenso del datore di lavoro.

Le ferie cedute non saranno, in nessun caso, computate ai fini della valorizzazione dell'eventuale indennità sostitutiva di ferie non godute.

ART. 3 – MODALITA' DI ATTUAZIONE

Ai fini dell'attuazione dell'istituto "*Ferie solidali*" il lavoratore dipendente che si trovi nelle condizioni di necessità contemplate dall'art. 1 del presente Accordo può avanzare apposita richiesta indirizzata al Direttore Generale per l'utilizzo delle "*Ferie solidali*" nella misura massima di trenta giorni per ciascuna istanza, che potrà essere reiterata, corredando la stessa di idonea certificazione, che deve essere prodotta da struttura sanitaria pubblica o privata ovvero dal medico di medicina generale del richiedente e deve comprovare lo stato di necessità di cure costanti per i figli minori. La predetta certificazione non è necessaria in presenza di godimento dei benefici di cui alla L. 05/02/1992, n. 104 per i figli minori.

La fruizione delle "*Ferie solidali*" resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo, da parte del dipendente richiedente, della totalità delle proprie ferie, dei recuperi, dei permessi retribuiti e, comunque, di qualsiasi altro congedo retribuito previsto dalla normativa vigente.

L'Amministrazione, ricevuta la richiesta da parte del dipendente, rende nota a tutto il personale tecnico amministrativo, mediante avviso pubblico, in forma rigorosamente anonima, l'esigenza di "*Ferie solidali*" ed invita i lavoratori dipendenti a comunicare, su base volontaria, per iscritto, con dichiarazione indirizzata al Direttore Generale, la loro eventuale adesione alla richiesta con l'indicazione della quantità delle giornate indicate al precedente art. 2 che intendano cedere.

L'Amministrazione, effettuate le necessarie verifiche in ordine alle dichiarazioni pervenute, darà corso alla procedura di attribuzione delle "*Ferie solidali*" al lavoratore dipendente che ne abbia fatto richiesta nei modi indicati al precedente comma 1.

Una volta attribuite, le "*Ferie solidali*" rimangono definitivamente nella disponibilità del richiedente.

Qualora le richieste di "*Ferie solidali*" provengano da più lavoratori dipendenti e le giornate cedute siano insufficienti a soddisfare per intero tutte le richieste, le giornate cedute verranno distribuite tra i diversi lavoratori che ne abbiano titolo con il criterio della proporzionalità.

Nell'ipotesi in cui le giornate cedute siano superiori alla quantità richiesta, saranno utilizzate le giornate messe a disposizione da ciascun dipendente, applicando i seguenti criteri:

- nel caso in cui il numero dei cedenti sia maggiore o uguale al numero dei giorni richiesti, si procederà a prelevare mediante sorteggio un giorno per cedente fino all'occorrente;
- nel caso in cui il numero dei cedenti sia minore o uguale al numero dei giorni richiesti e la disponibilità sia maggiore della richiesta, si procederà al prelievo reiterato secondo l'ordine alfabetico dei cedenti di una giornata per cedente fino alla concorrenza dei giorni richiesti.

ART. 4 – SICUREZZA DEI DATI

L'Università del Salento assicura che il procedimento di raccolta e di assegnazione delle giornate di "*Ferie solidali*" si svolgerà nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs 30/6/2003, n. 196, e s.m.i..

Al fine di garantire l'anonimato, oltre che del richiedente, anche del cedente tutte le comunicazioni relative all'utilizzo dell'istituto delle "*Ferie solidali*" sono classificate come "RISERVATE" sul sistema documentale "*Titulus*".